

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori CURTO, MACERATINI, MARTELLI, PONTONE, LISI, PEDRIZZI, CUSIMANO, DE CORATO, BEVILACQUA, TAROLLI, MONTELEONE, CONTESTABILE, PALOMBO, BUCCIERO, BORNACIN, MARRI, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, PELLICINI, CASTELLANI Carla, BOSELLO, MANTICA, FUSILLO, BONATESTA, VENTUCCI, MAGLIOCCHETTI, PASQUALI, SPECCHIA, PACE, RAGNO, CARUSO Luigi, GUBERT, NAPOLI Roberto, SILIQUINI, MEDURI, GRECO, CAMBER, DENTAMARO, MAGGI, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, BOCO, RECCIA e MINARDO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema delle sofferenze bancarie e sulle cause della loro costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'opinione pubblica nazionale è stata interessata fortemente dalle vicende relative alla situazione non estremamente tranquilla che ha contraddistinto il Banco di Napoli.

Tutto ciò ha determinato una presa di coscienza da parte sia della classe politica che della pubblica opinione che per troppo tempo avevano visto negli istituti di credito le autentiche roccaforti del pubblico risparmio

e la più genuina garanzia di una politica di sostegno a favore delle imprese.

Tutto quanto è accaduto negli ultimi mesi ha invece determinato una sorta di disillusione da parte della pubblica opinione e un richiamo al senso di responsabilità delle forze politiche che probabilmente avrebbero dovuto attivare tempestivamente tutti gli strumenti di controllo in loro possesso per

evitare interventi assolutamente insufficienti al recupero del ruolo e della funzione delle banche.

Peraltro la problematica del credito viene ormai dibattuta a tutti i livelli e su tale problematica si concentra l'attenzione di quelle imprese, soprattutto meridionali, le quali si trovano a pagare i costi di un sistema creditizio che ha rasentato la illegalità.

Sostanzialmente, allorché si rivendicano medesime condizioni in rapporto ai tassi applicati al Nord e al Sud, la contestazione che normalmente viene mossa dall'ABI risiede nella giustificazione che al Sud i tassi debitori debbono necessariamente essere superiori rispetto al Nord a causa del più elevato rischio che contraddistingue l'impiego di risorse finanziarie da parte degli Istituti di credito.

Tutto ciò è fortemente contestabile, sia sotto il profilo dei principi generali che sotto il profilo del merito concreto.

Ripugna infatti alla coscienza collettiva, e non ha, peraltro, adeguate motivazioni dal punto di vista giuridico ed economico, il principio in virtù del quale i tassi debitori vengono applicati in misura differenziata a seconda che la zona territoriale sia più o meno a rischio.

Un istituto bancario quando concede il fido non può né deve riferirsi alla localizzazione geografica ove ha sede l'impresa richiedente il fido.

Deve invece valutare le qualità imprenditoriali, le capacità economiche, la dirittura morale che contraddistingue l'azienda, i propri titolari o gli amministratori della stessa.

Quando l'istituto bancario concede il fido tutto ciò avviene perché il richiedente è stato ritenuto idoneo destinatario di merito creditizio.

È francamente incomprensibile poter pensare che si possano concedere fidi a soggetti affidabili solo in parte dal punto di vista imprenditoriale e morale.

Da tutto ciò deriva un fatto di enorme importanza: una politica economico-creditizia di grande favore riguardo le imprese del

Nord, le quali, potendo usufruire di un tasso debitore inferiore rispetto alle imprese del Sud, di fatto, sono presenti sul mercato con maggiore concorrenzialità, crea le condizioni per marginalizzare le imprese meridionali.

Tutto ciò appare molto discutibile e grave.

Ma ancor più grave risulta essere il comportamento di quelle banche che, rigidissime con coloro che «non hanno santi in paradiso», diventano assurdamente disponibili con soggetti non in possesso dei requisiti minimi per l'accesso al credito.

L'ultima relazione dell'ABI in riferimento all'esercizio 1995 parla di banche a breve termine con un ammontare complessivo tra sofferenze e incagli pari a 136.069 miliardi che in definitiva rappresentano il 13,4 per cento degli impieghi.

Il totale delle partite anomale raggiunge addirittura la considerevolissima cifra di 151.024 miliardi, pari al 14,8 per cento degli impieghi, considerando gli effetti insoluti, al protesto e i crediti ristrutturati.

Le banche a medio e lungo termine «vantano» invece sofferenze e incagli pari, nel dicembre 1995, a 19.954 miliardi, mentre il totale delle partite anomale raggiungeva i 22.861 miliardi.

Le grandi dimensioni delle cifre sopra indicate, un totale di 170.978 miliardi, devono farci riflettere sulle cause della creazione di questa profonda voragine finanziaria e sulle conseguenze nefaste che il territorio ha subito.

Non è passato troppo tempo da quando inchieste giudiziarie sui fidi facili hanno fatto emergere collusioni tra il mondo del credito, della finanza, della politica e della criminalità comune e organizzata.

A parte la necessaria esigenza di apportare trasparenza e giustizia in un settore così delicato della vita pubblica, pare indispensabile scavare più a fondo in quelle che sono state le deviazioni del sistema bancario e dei singoli soggetti per evitare che, oltre alla mancata assoggettabilità a sanzioni di na-

tura penale, si possano reiterare i reati compiuti nel passato anche in considerazione del fatto che moltissimi di questi responsabili continuano a mantenere posti ed incarichi di grande responsabilità e prestigio, non solo nelle strutture bancarie, ma anche nella vita pubblica.

Pertanto sottoponiamo, onorevoli senatori, alla vostra attenzione la presente proposta di istituzione di una Commissione parla-

mentare d'inchiesta sulle sofferenze bancarie che, solo per intento razionalizzatore, sarà riferita alle sofferenze pari ad almeno un miliardo di lire. Se tutto ciò accadrà, il Senato della Repubblica potrà contribuire decisamente ad una più concreta moralizzazione della vita del Paese e ad un riequilibrio tra quei fattori dai quali dipende in gran parte lo sviluppo del territorio.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e composizione
della Commissione)*

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul problema delle sofferenze bancarie. La Commissione opera per la durata di un anno.

2. La Commissione è composta da quindici senatori nominati dal Presidente del Senato in modo da garantire la rispondenza proporzionale tra i membri della Commissione stessa e la consistenza numerica dei Gruppi parlamentari.

3. Il Presidente del Senato nomina il Presidente della Commissione. Nella sua prima seduta la Commissione elegge due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 2.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede nelle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni che sono poste dall'ordinamento giuridico alle attività della Autorità giudiziaria.

Art. 3.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione in riferimento alle indagini da svolgere, ha il compito di:

a) verificare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni vigenti nella concessione del credito da parte di

tutti gli istituti presenti sul territorio nazionale nei rapporti creditizi da cui derivano per l'Istituto sofferenze a partire da un miliardo di lire;

b) verificare quali siano i soggetti, pubblici o privati, nei confronti dei quali siano stati accessi rapporti creditizi che abbiano determinato sofferenze nei limiti di quanto previsto dalla lettera a);

c) svolgere indagini tendenti a verificare la eventuale presenza, relativamente ai soggetti di cui alla lettera b), di elementi in qualche modo collegati con la criminalità comune, organizzata o addirittura con ambienti politici;

d) accertare le responsabilità di coloro che, in assenza di requisiti da parte dei soggetti richiedenti il credito, lo hanno comunque concesso;

e) riferire sullo stato dei lavori al Senato della Repubblica al termine della prima fase degli accertamenti e comunque entro e non oltre i primi sei mesi dall'inizio dell'attività della Commissione di inchiesta;

f) proporre soluzioni legislative ed amministrative utili a ricondurre le attività del settore a piena regolarità e trasparenza.

Art. 4.

(Audizioni e testimonianze)

1. Per le audizioni e testimonianze si applicano, nel rispetto delle competenze dell'Autorità giudiziaria, gli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

3. Ai soggetti eventualmente obbligati al segreto di Stato, d'ufficio e professionale si applica la normativa vigente in materia.

Art. 5.

(Accesso ad atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonchè copia di atti e documenti relativi a indagini o inchieste parlamentari.

2. Il segreto funzionale cui sono stati assoggettati atti o documenti da parte di altre Commissioni d'inchiesta non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce le norme di riservatezza o di segretezza secondo le quali trattare determinati documenti o atti in relazione alle esigenze determinate dallo svolgimento di inchieste o indagini da parte di altri soggetti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari.

4. La Commissione può richiedere atti o documenti utili allo svolgimento dei propri lavori agli organi dell'amministrazione centrale, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle province, ai comuni, ai consorzi di enti locali, ai consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, alle imprese di qualunque natura che siano interessate allo svolgimento di attività connesse alle attività creditizie.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutte le volte che ritenga opportuno

la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Obbligo del segreto)

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio e di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale a meno che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, a meno che il fatto non costituisca un più grave reato.

